



Requisiti dello studio odontoiatrico

Chi può esercitare l'odontoiatria?

- ✓ Il laureato in Odontoiatria;
- ✓ 2) il medico specialista in una branca odontoiatrica al quale spetta il titolo di specialista;
- ✓ 3) il medico generico iscritto ad un corso di laurea anteriormente al 28/01/1980, che abbia ottenuto l'iscrizione all'albo degli Odontoiatri;
- ✓ 4) il medico generico iscritto al corso di laurea posteriormente al 28/01/1980 ed entro il 1985, che entro il 31/12/1991 abbia esercitato il diritto di opzione per l'iscrizione all'albo degli Odontoiatri;

Chi può esercitare l'odontoiatria?

- ✓ I c.d. dentisti abilitati, che, nonostante la mancanza della laurea in Medicina e Chirurgia, furono autorizzati, dall'art. 1 del Regio Decreto Legge 11/01/1930 n. 20 convertito nella legge 05/06/1930 n. 943, all'esercizio della professione di odontoiatra.
 - ✓ Si tratta di una categoria ormai estinta per limiti di età, ma citata nell'art. 20 ultimo comma della legge 409/85: essa comprendeva i sanitari diplomati prima del 1890, anno in cui fu resa obbligatoria la laurea in Medicina e Chirurgia per esercitare l'odontoiatria.
 - ✓ Tali professionisti furono autorizzati già in un primo tempo dalla legge n. 298 del 1912 all'esercizio dell'odontoiatria, e, quindi, all'iscrizione in un elenco transitorio a parte presso l'Albo dei Medici della provincia.

Chi può esercitare l'odontoiatria?

- ✓ I cittadini degli Stati membri della CEE che siano in possesso dei diplomi e certificati indicati nell'art.7 della legge n. 409/85;
- ✓ I cittadini di Stati extracomunitari in possesso della laurea in odontoiatria conseguita in Italia ovvero di analogo titolo conseguito all'estero, purché riconosciuto in Italia.
 - ✓ Essi possono sostenere gli esami di abilitazione ed ottenere l'iscrizione all'albo in deroga della legge del 1946 n. 233 che richiede per l'iscrizione la cittadinanza italiana (ad. 7 della legge 28/02/1990, n. 39 c.d. Legge Martelli).

Studio o ambulatorio odontoiatrico ?

- Si definisce **Studio Odontoiatrico** l'ambiente privato e personale in cui l'odontoiatra esercita la sua libera attività professionale di diagnosi e terapia, in forma singola o associata.
- Per **Ambulatorio Odontoiatrico** si intende un Presidio Odontoiatrico privato o pubblico, qualificato come impresa autonoma e distinta dai sanitari che ivi operano, preposto alla erogazione di prestazioni sanitarie di prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione a favore di tutti i pazienti richiedenti nelle situazioni che non richiedono ricovero neanche a ciclo diurno.

Studio o ambulatorio odontoiatrico ?

STUDIO ODONTOIATRICO

- **Richiesta autorizzazione all'esercizio Regione**
- **Comunicazione di inizio attività (dopo 45 gg)**
- **Eventuale Sopralluogo Dipartimento di Prevenzione**
- **Rilascio autorizzazione Regione**

AMBULATORIO ODONTOIATRICO

- **Richiesta Autorizzazione alla realizzazione art 6 LR 4/03 (Comune);**
- **Richiesta autorizzazione all'esercizio alla Regione;**
- **Sopralluogo del Dipartimento di Prevenzione;**
- **Rilascio autorizzazione dalla Regione.**

L' ambulatorio odontoiatrico

- L'Ambulatorio Odontoiatrico, qualora il regolamento condominiale non ne preveda il divieto, deve essere ubicato in un **appartamento con destinazione di uso ad ufficio**.
- L'Ambulatorio Odontoiatrico deve obbligatoriamente prevedere la presenza di un **Direttore Sanitario Responsabile**, abilitato all'esercizio della professione.

Lo studio odontoiatrico

- La **titolarità** dello studio odontoiatrico privato s'identifica con il singolo odontoiatra o con gli odontoiatri associati, prestatori di opera professionale cui sono abilitati: non è prevista quindi la presenza del Direttore Sanitario Responsabile.
- Lo studio odontoiatrico privato non è "tecnicamente" aperto al pubblico perché compete al titolare ogni decisione discrezionale in ordine ai giorni e agli orari di apertura, e all'erogazione delle prestazioni previo appuntamento.

Lo studio odontoiatrico

✓Locale operativo, provvisto di riunito odontoiatrico, riservato esclusivamente all'espletamento delle attività odontoiatriche, avente **dimensione non inferiore a 12 mq** e dotato di lavabo.

✓Spazio separato di almeno 4 mq., aggiuntivo rispetto ai 12 mq., (9mq) o in alternativa **locale di almeno 4 mq. da utilizzare per la decontaminazione, pulizia, disinfezione, sterilizzazione dei dispositivi sanitari.**

✓Qualora l'attività (igiene e terapia ortodontica) venga espletata in ulteriori locali, questi ultimi, debbono avere una superficie non inferiore a 9 mq. e possedere tutte le caratteristiche previste per il locale operativo

Requisiti Strutturali e Impiantistici Studio Odontoiatrico

Devono essere presenti spazi per:

- **Attesa;**
- **Accettazione e/o attività amministrative diversi dalla sala in cui è presente l'unità operativa;**



Il locale che contiene una unità operativa deve avere una superficie pari ad almeno 9 metri quadrati.



Requisiti Strutturali e Impiantistici Studio Odontoiatrico

Devono essere presenti:

- **Servizio igienico ad uso dei pazienti;**
- **Uno spazio/locale deposito materiale pulito;**
- **Uno spazio/locale deposito materiale sporco distinto da quello pulito;**
- **Spazi/armadi per deposito di materiale d'uso, attrezzature e strumentazioni;**

Requisiti Strutturali e Impiantistici Studio Odontoiatrico

Devono essere presenti:

- **Tutti i materiali, farmaci, confezioni soggette a scadenza, portano in evidenza la data di scadenza stessa;**
- **Le pareti perimetrali e i pavimenti devono essere realizzati in superfici detergibili e disinfettabili.**
- **Spazio/locale per la sterilizzazione;**
- **Spazio/locale deposito rifiuti (diverso dal locale prestazioni);**

Requisiti Strutturali e Impiantistici Studio Odontoiatrico

Devono essere presenti:

- Spazio/locale deposito rifiuti (diverso dal locale prestazioni);
- In tutti i locali efficaci condizioni di illuminazione e ventilazione;
- Un lavello con dispenser per sapone ed asciugamani monouso per ogni sala dove si effettuano prestazioni e nel locale igienico;
- Lavabi con comando non manuale e disinfettabili;

Requisiti Strutturali e Impiantistici Studio Odontoiatrico

Devono essere presenti:

- Almeno un apparecchio radiologico per radiografie endorali;
- Autoclave per la sterilizzazione dello strumentario idonea alla sterilizzazione di dispositivi medici cavi e porosi;
- Riunito odontoiatrico in regola con le norme vigenti;

Requisiti Strutturali e Impiantistici Studio Odontoiatrico

Devono essere presenti:

- Produzione di di aria compressa divisa dall'aspirazione;
- Un kit di rianimazione cardiopolmonare di base per gli interventi di emergenza



Requisiti Strutturali e Impiantistici Studio Odontoiatrico

REQUISITI STRUTTURALI - *finiture superficiali*

- Pareti/pavimenti rivestiti, al fine di ridurre l'aderenza di polveri e di inquinanti batterici, con materiali facilmente lavabili e disinfettabili, resistenti, uniformi, non porosi, privi di giunture, batteriologicamente stabili.
- Gli angoli orizzontali e verticali devono essere raccordati con gusce di raggio sufficiente a garantire un' idonea igienizzazione.

Requisiti Strutturali e Impiantistici Studio Odontoiatrico

REQUISITI STRUTTURALI - *finiture superficiali*

- ✓ Le finiture superficiali relative alle pareti delle sale ove si svolge attività interventistica sono da riportare a:
 - la tipologia dell' intervento
 - il rischio di setticità.
- ✓ Le tipologie di finiture altamente disinfettabili hanno una incidenza notevole sui costi di realizzazione è necessario valutare attentamente ove sono necessari e ove ridondanti.

Requisiti Strutturali e Impiantistici Studio Odontoiatrico

REQUISITI STRUTTURALI - *finiture superficiali*

Le **pareti** possono essere realizzate:

- in acciaio porcellanato
- rivestite in resine
- rivestite in PVC
- rivestite in laminato plastico
- rivestite in corion (composto di minerali naturali e polimeri acrilici avanzati)



Requisiti Strutturali e Impiantistici Studio Odontoiatrico

REQUISITI STRUTTURALI - *finiture superficiali*

Caratteristiche dei **pavimenti** sono:

- ✓ resistenza all' usura
- ✓ stabilità dimensionale
- ✓ comfort ed isolamento acustico
- ✓ resistenza al fuoco: CLASSE 1
- ✓ antistaticità
- ✓ trattamento battericida e fungicida
- ✓ possono essere: in PVC - in resina - linoleum



Requisiti Strutturali e Impiantistici Studio Odontoiatrico

REQUISITI STRUTTURALI - *arredi*

- Le caratteristiche riferibili alle superfici dei locali relativamente ai processi di pulizia e igienizzazione, valgono anche per gli **arredi** che devono garantire resistenza meccanica, chimica e essere permeabili agli agenti inquinanti.
- Tutte le **superfici** devono essere in acciaio inox, particolare attenzione deve essere dedicata alle connessioni tra arredi e pareti e tra i singoli elementi di arredo, al fine di garantire un controllo della igienicità.

Requisiti Strutturali e Impiantistici Studio Odontoiatrico

REQUISITI STRUTTURALI - illuminazione

I colori ed i coefficienti di riflessione delle superfici interne alla sala chirurgica, delle vesti, dei materiali devono rispondere ai seguenti requisiti:

- il **soffitto** di colore chiaro, bianco, con riflessione dell' 86% ca.
- i **muri** con superficie opaca sui toni del blu e del verde con una riflessione di 60%
- il **pavimento** deve avere un coefficiente di riflessione tra il 25 e il 40%
- gli **abiti** una riflessione massima del 30% tinta blu-verde o grigia.

Requisiti Strutturali e Impiantistici Studio Odontoiatrico

REQUISITI STRUTTURALI - sala d'attesa

Florence Nightingale (1859): "dal punto di vista strutturale un ospedale è umano quando (...) dotato di aspetto familiare, graziosamente rifinito, (...) con un sacco di fiori (...)".



Requisiti Strutturali e Impiantistici Studio Odontoiatrico

REQUISITI STRUTTURALI - area d'attesa

- La **reception**, ad esempio, dovrebbe richiamare quella di tipo alberghiero.
- Le **aree di attesa** dovrebbero essere arredate con elementi non prettamente ospedalieri: esistono materiali con caratteristiche adatte a rispondere ai requisiti di prevenzione incendi, di lavabilità e manutenzione che hanno un aspetto gradevole.
- Utilizzo di raffigurazioni alle pareti, di fiori, di colori caldi per pareti e tende, murali, quadri, stampe, fotografie sulle pareti delle sale di attesa, degli uffici, lungo i corridoi.

Requisiti Strutturali e Impiantistici Studio Odontoiatrico

REQUISITI TECNOLOGICI

- La dotazione tecnologica deve essere adeguata alla tipologia e quantità delle prestazioni erogate.
- L'ambulatorio deve disporre di:
 - arredi lavabili, idonei all'attività svolta;
 - armadio farmaci;
 - frigorifero con requisiti idonei alle sostanze da conservare (farmaci/vaccini/ reagenti).
- Se si utilizzano attrezzature elettriche con parti applicate deve essere dotato di **nodo equipotenziale** ed **interruttore differenziale** con "in" inferiore o uguale a 30mA

Requisiti Strutturali e Impiantistici Studio Odontoiatrico

IMPIANTI

- ✓ Tutti i locali adibiti ad attività sanitaria devono essere classificati ai fini degli impianti elettrici secondo la norma CEI 64-8/7 e i successivi aggiornamenti.
- ✓ Gli impianti a servizio dei locali adibiti ad attività sanitarie devono essere verificati secondo la periodicità prevista da norme di buona tecnica (es. Norme CEI).

Requisiti Strutturali e Impiantistici Studio Odontoiatrico

IMPIANTI

- ✓ Per tutti gli impianti il cui funzionamento è ritenuto indispensabile per l'incolumità del paziente, deve essere assicurata un'alimentazione elettrica di sicurezza, automatica e disponibile entro un tempo di 15 sec. (gruppo elettrogeno).
- ✓ Gli apparecchi di illuminazione dei tavoli operatori ed apparecchi elettromedicali che supportano le funzioni vitali del paziente devono avere la disponibilità dell'alimentazione di sicurezza entro 0,5 sec.

Requisiti Strutturali e Impiantistici Studio Odontoiatrico

IMPIANTI

- ✓ Devono esistere procedure per gli interventi di manutenzione preventiva e correttiva delle strutture e degli impianti.
- ✓ Deve esistere dichiarazione attestante la conoscenza, da parte del personale, delle modalità di attivazione delle procedure per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e degli impianti

Requisiti Strutturali e Impiantistici Studio Odontoiatrico

IMPIANTI

- ✓ L'impianto di climatizzazione deve essere adeguato alle diverse esigenze di servizio e deve essere corredato di relazione di collaudo o di relazione attestante la verifica della rispondenza di quanto realizzato a quanto previsto in sede di progetto (ad es. NORMA UNI 10339/95).
- ✓ Tutti i locali devono essere dotati di adeguata illuminazione e ventilazione.


Requisiti Strutturali e Impiantistici Studio Odontoiatrico

REQUISITI TECNOLOGICI

- **Poltrona-riunito** provvisto di turbina, micromotore, siringa aria/acqua, cannule di aspirazione chirurgica, lampada alogena. Il numero delle poltrone odontoiatriche e la dotazione tecnologica debbono essere adeguate alla tipologia e quantità delle prestazioni erogate.
- **Apparecchio radiologico** per le esecuzione degli RX endorali in regola con la normativa vigente in materia di radioprotezione.
- **Strumentario** per le visite in quantità adeguata ai carichi di lavoro giornalieri (specchietti, spatoline, sonde parodontali, specilli, pinzette) sterilizzati.

Requisiti Strutturali e Impiantistici Studio Odontoiatrico

Nello studio devono essere utilizzate le seguenti misure di barriera:



Guanti monouso;

Visiere per la protezione degli occhi, naso, bocca, oppure
Occhiali a lente larghe e mascherina.

Deve essere garantito per ogni utente l'utilizzo di strumenti sterili.



Il materiale disinfettato o sterile viene adeguatamente conservato.

Evidenze documentali da rendere disponibili nello studio per il controllo

- ✓ **Pianta planimetrica** con la classificazione dei **locali ad uso medico** secondo la Norma CEI applicabile (CEI 64-4 fino al 31/8/2001 e CEI 64-8 dall' 1/9/2001) per gli impianti elettrici, firmata dal/i professionista/i intestatario/i dello studio.
 - ✓ **Dichiarazione di conformità** rilasciata dall' installatore dell' impianto elettrico ai sensi dell' art. 9 della Legge 46/90 in caso di impianto installato dopo l' entrata in vigore della norma.
- N.B.:** Per gli impianti installati precedentemente alla data di entrata in vigore della L. 46/90 l' evidenza documentale è costituita dal **registro delle verifiche periodiche dell' impianto elettrico**.

Evidenze documentali da rendere disponibili nello studio per il controllo

- ✓ **Registro carico-scarico farmaci**, conservazione, distribuzione interna e controllo scadenze.
- ✓ Documenti relativi a prelievo, conservazione, trasporto dei materiali biologici da sottoporre ad accertamento.
- ✓ Documento di procedura (comprensiva di strumenti, presidi, farmaci, ecc.) per assicurare, in funzione della tipologia della struttura, la gestione dell' emergenza.
- ✓ Documento di procedura che garantisca la rintracciabilità dei materiali impiantabili.

Requisiti organizzativi

- ✓ L'odontoiatra è individuato come responsabile sanitario dell'ambulatorio.
- ✓ Durante lo svolgimento dell'attività odontoiatrica deve essere presente almeno un odontoiatra o un medico autorizzato all'esercizio della professione odontoiatrica.

Bibliografia → documentazione clinica

- Nuovo Codice Deontologia Medica dicembre 2006
- Guida all'esercizio professionale FNOMCeO - 2° aggiornamento semestrale 2004
- Manuale della Cartella Clinica - Regione Lombardia
- ANDI - La responsabilità nella professione odontoiatrica - Montagna, De Leo, Carli
- ANDI - Linee guida C.I.C. in odontoiatria legale - 2000 - 2003
- ANDI - Codice Etico - dott. Turrini e altri 2002
- Convegno: "La cartella clinica: una illustre sconosciuta" - 7 nov 2001 - Milano
- Convegno: "Cartella Clinica: Storia, Requisiti, Normative" - 13 mar 2004 - Milano
- Convegno: "Cartella Clinica: Aspetti medico legali - giugno 2004 - Milano
- Testo: "Il comportamento dell'odontoiatra" - Dott. Marco Lorenzo Scarpelli - 2001
- Testo: "Il comportamento dell'odontoiatra" - Dott. Marco Lorenzo Scarpelli - 2005

Definizione della cartella clinica

- La cartella clinica è il fascicolo nel quale si raccolgono i dati identificativi della struttura erogante, le generalità della persona assistita e i rilievi anamnestici ed obiettivi, la diagnosi della malattia che ha condotto il paziente nella struttura sanitaria, quelli giornalieri sul decorso della malattia, i risultati delle ricerche e delle analisi effettuate e infine le terapie praticate.
- Il fine primario è l'ottimale registrazione dell'assistenza sanitaria erogata mediante la raccolta esaustiva di tutte le informazioni inerenti al paziente.

Funzioni della cartella clinica

- raccolta delle informazioni finalizzata alla presa di decisioni terapeutiche nell'interesse del paziente.
- tracciabilità delle diverse attività svolte (responsabilità delle azioni, cronologia e modalità di esecuzione, interesse dell'operatore)
- fonte informativa (ricerche scientifiche, formazione operatori, valutazione assistenziale, identificazione cadavere)

Cartella in ambito privato

- Vi è un vuoto legislativo sull' utilizzo, le modalità di compilazione e la conservazione della cartella clinica in ambito privato.
- Attualmente la compilazione della cartella clinica è consentita alle igieniste dentali.
- Nuovo Codice Deontologico - dicembre 2006:
primo riferimento alla cartella in ambito privato

CARTELLA CLINICA ODONTOIATRICA IN AMBITO PRIVATO

- L' attività odontoiatrica è prevalente in ambito privato
- L' aspetto economico è rilevante
- La cartella clinica è la raccolta della documentazione clinico - contabile
- Utile dal punto di vista terapeutico ma anche amministrativo

Leggi, Norme e Regolamenti

- Decreto igienista - Murst 24 luglio 1996
- Articoli 23, 24, 25, 26, 28, 33, 35, 54 - Codice Deontologico 2006
- Articoli Legge: 326, 328, 476, 479, 622 - Codice Penale
- Articoli Legge: 2699, 2700 - Codice Civile
- Ministero beni e attività culturali - Massimario conservaz. 2002
- D. Lgs. 230 EURATOM - 17 marzo 1995 + 1997
- LEGGE PRIVACY - Decreto Legislativo n° 196 del 30/06/2003
- Normative regionali: "requisiti minimi organizzativi specifici individuati dalla Regione Campania" D.G. 7301 del 31.12.2001

Decreto igienista - Murst 24 luglio 1996

Specifiche del Corso di diploma universitario per Igienista dentale (il corso dura 3 anni)

Corso istituito con il decreto: Murst 24.07.1996 **Descrizione del corso:** L'attività didattica programmata è pari a 1600 ore complessive; quella pratica è di 3000 ore. Obiettivo didattico del corso è quello di far acquisire allo studente i fondamenti qualitativi e quantitativi dei fenomeni biologici, le basi di anatomo-fisiologia e di patologia in generale ed in particolare del cavo orale ed i principi di educazione sanitaria dentale; deve apprendere le basi teoriche e pratiche di odontostomatologia sufficienti a poter **collaborare alla compilazione di una cartella odontostomatologica** ed alla raccolta di dati tecnico-statistici; deve infine acquisire capacità di ablazione del tartaro, di levigatura delle radici, di utilizzo delle metodiche di igiene orale e di quelle atte a mettere in evidenza placca batterica e patina dentale. Sono settori del corso: - fisica - biochimica - fisiologia umana - farmacologia - anatomia umana - patologia generale - microbiologia e microbiologia chimica - malattie infettive - materiali dentari - malattie odontostomatologiche - anesthesiologia - igiene generale ed applicata - **medicina legale** - psicologia clinica.

Sbocchi Professionali: L'igienista dentale svolge la sua attività professionale in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale. Il profilo professionale è descritto nel Decreto Ministeriale della Sanità n. 669 del 3.12.1994.

Nuovo Codice Deontologico 2006

- Art. 10 Segreto professionale
- Art. 11 Riservatezza dei dati sensibili
- Art. 12 Trattamento dei dati sensibili
- Art. 23 Continuità delle cure
- Art. 25 Documentazione clinica
- Art. 26 Cartella clinica
- Art. 28 Fiducia del cittadino
- Art. 33 Informazione al cittadino
- Art. 35 Acquisizione del consenso
- Art. 54 Onorari professionali

Nuovo Codice Deontologico 2006

ART. 10 Segreto professionale

- Il medico/odontoiatra deve mantenere il segreto su tutto ciò gli è confidato o di cui venga a conoscenza nell'esercizio della professione. ...
- Il medico/odontoiatra deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto professionale ...

Nuovo Codice Deontologico 2006

Art. 24 - Certificazione

Il medico/odontoiatra è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati. Egli è tenuto alla massima diligenza, alla più attenta e corretta registrazione dei dati e alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti...

Nuovo Codice Deontologico 2006

Art. 25 - Documentazione clinica

Il medico deve, nell'interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa o dei suoi legali rappresentanti o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto.

Nuovo Codice Deontologico 2006

Art. 26 - Cartella clinica

La cartella clinica delle strutture pubbliche e private **deve essere redatta chiaramente**, con puntualità e diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica clinica e contenere, oltre ad ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche praticate. La cartella clinica deve registrare i modi e i tempi delle informazioni nonché i termini del consenso del paziente, o di chi ne esercita la tutela, alle proposte diagnostiche e terapeutiche; deve inoltre registrare il consenso del paziente al trattamento dei dati sensibili, con particolare riguardo ai casi di arruolamento in un protocollo sperimentale.

Nuovo Codice Deontologico 2006

Art. 33 - Informazione al cittadino

Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate.

Il medico dovrà comunicare con il soggetto tenendo conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima partecipazione alle scelte decisionali e l'adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.

Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta.

Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione.

Nuovo Codice Deontologico 2006

Art. 35 - Acquisizione consenso

Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente.

Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione documentata della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all'art. 33.

Nuovo Codice Deontologico 2006

Art. 35 - Acquisizione consenso

Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l'incolumità della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso.

In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona.

Nuovo Codice Deontologico 2006

Art. 35 - Acquisizione consenso

Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente.

Nuovo Codice Deontologico 2006

Art. 54 - Onorari professionali

Nell'esercizio libero professionale, fermo restando il principio dell'intesa diretta tra medico e cittadino e nel rispetto del decoro professionale, l'onorario deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità e alla qualità della prestazione, tenendo conto delle competenze e dei mezzi impegnati.

Il medico è tenuto a far conoscere il suo onorario preventivamente al cittadino.

La corresponsione dei compensi per le prestazioni professionali non deve essere subordinata ai risultati delle prestazioni medesime.

Il medico può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua opera purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

Nel codice 1998 vi era indicazione alle "firme sul preventivo"

Codice Etico A.N.D.I.

Proposta di un codice comportamentale dell'odontoiatra - ott. 2002
Turrini, Malagnino, Norelli, Pinchi, Scarpelli, Spinsanti

L'odontoiatra:

- deve osservare il segreto professionale e garantire la riservatezza dell'informazione sulla salute della persona ed in generale sulle informazioni ricevute nel corso del rapporto professionale.
- gli archivi dettagliati e completi devono essere conservati accuratamente, ed il personale dello studio odontoiatrico deve essere informato e istruito sulla necessità di mantenere la riservatezza.
- i dati devono essere trattati in conformità con i principi etici e normativi della loro protezione e riservatezza.

Documentazione clinica

La documentazione clinica è indispensabile al sanitario per fornire prestazioni di qualità e per avere uno strumento di autotutela medico legale:

- Diario clinico
- Anamnesi medica
- Anamnesi odontoiatrica
- Privacy
- Consenso informato
- piano di trattamento
- preventivo

